



Decreto Dirigenziale n. 63 del 15/04/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Oggetto dell'Atto:

REVOCA PARZIALE ORDINANZE PROVINCIA DI AVELLINO DI DIVIETO DI PESCA
NELLE ACQUE DEI FIUMI CALORE IRPINO E SABATO N. 34583 DEL 24.05.2011 E N.
40434 DEL 17.06.2011.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) nelle acque del tratto irpino dei fiumi Calore Irpino e Sabato è stata praticata per molti anni la pesca sportiva, quale attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico;
- b) a seguito dei rilevamenti eseguiti nel 2011 da parte di ARPAC, nelle acque superficiali dei fiumi Calore Irpino ((tratto compreso tra il ponte sulla Strada Statale 164 (incrocio con SS 7) in località Ponteromito (Nusco) fino al ponte sulla Strada Statale 90 in località Ponte Calore (Mirabella Eclano)) e Sabato (tratto compreso tra il ponte sulla Strada Provinciale in località “Consorzio Agrario” in comune di San Michele di Serino, fino al ponte della “superstrada AV – SA” in località Villa San Nicola (Cesinali))), era stato riscontrato il superamento dei limiti fissati dal DM 185/2003 per l’uso irriguo, relativamente ai parametri di Salmonella ed Escherichia Coli;
- c) con nota prot. n. 40152 del 16/06/2011 per il fiume Sabato e nota prot. n. 33977 del 20/05/2011 per il fiume Calore Irpino, l’ARPAC aveva quindi comunicato il superamento dei limiti fissati dal DM 185/2003 per l’uso irriguo, relativamente ai parametri di Salmonella ed Escherichia Coli, senza specificare la necessità di vietare la pesca;
- d) con Ordinanze prot. N. 34583 del 24/05/2011 e prot. N. 40434 del 17/06/2011, la Provincia di Avellino ha vietato la pesca nel fiume Calore Irpino e nel fiume Sabato, relativamente al tratto irpino - dalle sorgenti fino ai confini con la provincia di Benevento;
- e) dato il tempo trascorso, l’Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura ha richiesto un parere tecnico-scientifico all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), in ordine alla possibilità di praticare l’attività alieutica in bacini potenzialmente contaminati da salmonella, come nei suddetti casi, indicando eventuali prescrizioni tecniche finalizzate a ridurre al minimo il rischio sanitario connesso alla pratica della medesima attività;
- f) con nota prot. n. 98 del 5/01/2021, l’IZSM ha espresso il richiesto parere, rappresentando che : “*... non si ravvisano situazioni di rischio tali da giustificare il perdurare del divieto dell’esercizio della pesca sportiva nei bacini dei fiumi Sabato e Calore Irpino e si raccomanda una capillare attività di comunicazione sull’obbligo di sottoporre ad accurata cottura il pescato per autorizzare il consumo dei prodotti della pesca sportiva in tutti i bacini che presentano le condizioni di contaminazione batterica indicati nella richiesta di parere scientifico ...*”;
- g) in data 11.01.2021 la UOD Pesca e Acquacoltura ha inviato agli enti territorialmente competenti la nota prot. n. 2021.0011359, avente ad oggetto “Revoca divieto di pesca nei fiumi Calore Irpino e Sabato. Comunicazione”, chiedendo di comunicare eventuali motivazioni ostative alla revoca del divieto di pesca nei tratti di fiume Sabato e Calore Irpino;
- h) In riscontro alla suindicata nota, l’Associazione SOS Natura, che opera per la tutela ambientale nella provincia di Avellino, ha confutato la genericità del parere dell’IZSM, inviando in allegato l’esito di campionamenti eseguiti dall’ARPAC nei fiumi Sabato e Calore nel 2019 e nel 2020;

PRESO ATTO che:

- per quanto riguarda il fiume Sabato, le analisi relative ai campioni prelevati dall’ARPAC in data 9/04/2019 e 08/05/2019 nei tratti Comune di Prata P.U - località Ponte Sabato, Comune di Atripalda - località C.da Gizzara-Starze e Comune di Avellino - località Pianodardine, hanno evidenziato la presenza di valori di Mercurio superiori ai limiti tabellari. A seguito di detti campiona-

menti la stessa ASL di Avellino, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, con nota datata 16/05/2019 indirizzata ai Sindaci dei Comuni di Atripalda, Prata P.U. e Pratola Serra, nonché al Commissario Prefettizio di Avellino, a fronte delle succitate analisi effettuate dall'ARPAC comunicava la non fruibilità delle acque per uso zootecnico ed irriguo. I valori rilevati hanno indotto i Comuni di Atripalda e Pratola Serra a emanare ordinanze di divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua di fiume, a qualsiasi fine e compreso per scopi irrigui e zootecnici;

- per quanto riguarda il fiume Calore Irpino, le analisi dei campioni prelevati in data 23/09/2020 in località Stratola di Montella, hanno rilevato un significativo carico di natura organica e fecale. La Provincia di Avellino, con nota prot. n. 29504 del 24/11/2020, ha chiesto ai Comuni competenti di valutare eventuali ordinanze di divieto di prelievo dell'acqua del fiume Calore Irpino;
- l'associazione SOS Natura ritiene irrealizzabile, allo stato attuale, l'attività alieutica regolare nei fiumi irpini Sabato e Calore e certamente sconsiglia il consumo alimentare dei pesci. In caso di revoca dei divieti di pesca, invece, l'associazione raccomanda la sola pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo;
- di contro, i Comuni di Cassano Irpino, Castelfranci, Mirabella Eclano e Montemarano, con note formali del febbraio 2021, hanno sollecitato la revoca delle ordinanze di divieto di pesca, al fine di favorire le attività alieutiche e ricreative, che possono essere volano di ripresa economica del territorio e incentivo per le attività ricettive e ristorative del territorio, fin troppo provate dalle conseguenze del periodo di emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19;
- anche la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), già concessionaria delle acque a scopo di piscicoltura, ha chiesto la revoca delle Ordinanze del divieto di pesca nei fiumi Calore Irpino e Sabato;

CONSIDERATO che:

- a) le competenze in materia di pesca sono state trasferite dalle Provincie alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) il perdurare delle Ordinanze di divieto di pesca ha arrecato non pochi danni all'economia indotta dal movimento della pesca sportiva ricreativa e la quasi scomparsa del movimento agonistico della pesca in provincia di Avellino;
- c) le ragioni di interesse pubblico al ripristino delle attività di pesca sportiva nelle acque dei fiumi Sabato e Calore Irpino, finalizzate allo sviluppo dell'economia locale, devono trovare adeguato contemperamento con le primarie esigenze di tutela della salute pubblica;
- d) con nota prot. n. 0204442 del 15/04/2021 è stato chiesto ad ARPAC di eseguire, con la massima consentita urgenza, le attività di campionamento necessarie, evidenziando, in termini quantitativi e qualitativi, le eventuali fonti e fattori di inquinamento che potrebbero essere significative per definire il rischio sanitario per la pubblica incolumità;
- e) nelle more delle analisi dell'ARPAC, il punto di equilibrio può essere adeguatamente rappresentato dal ripristino delle attività di pesca sportiva, limitatamente alle gare, nei fiumi Sabato e Calore Irpino in tratti limitati, diversi da quelli oggetto di prelievi da parte dell'ARPAC nel 2011 e nel 2019/2020, con prescrizioni di natura igienico sanitaria;

- f) per ciò che riguarda la revoca parziale del divieto di pesca per le sole gare di pesca, si individua il tratto fluviale Calore Irpino compreso tra i Comuni di Nusco e Taurasi, mentre per il fiume Sabato si individua il tratto fluviale compreso tra i Comuni di San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole;
- g) per ciò che riguarda le prescrizioni di natura igienico sanitaria, fermo restando che la pesca sportiva sarà autorizzata solo per manifestazioni sportive, è vietato il prelievo della fauna ittica selvatica e gli esemplari eventualmente catturati dovranno essere reimmessi in acqua, fatta eccezione per le gare che prevedono l'immissione preventiva dei salmonidi. In questi casi, il pescato potrà essere trattenuto, poiché i ripopolamenti vengono effettuati con materiale di allevamento, certificato dal punto di vista sanitario, ma si obbliga l'organizzatore della gara autorizzata ad effettuare rigidi controlli sulla natura del pescato, verificando che nessun esemplare selvatico sia trattenuto;
- h) che la prescrizione da ultimo indicata appare agevolmente praticabile, in quanto i salmonidi di allevamento presentano segni morfologici e fenotipici inconfondibili, come la livrea e lo stato delle pinne;

DATO ATTO che:

- 1) l'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.
- 2) le manifestazioni di pesca sportiva possono essere praticate, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;
- 3) l'apposito protocollo di contrasto al covid - 19 adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contiene norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

RITENUTO di potere procedere, nei limiti di cui sopra, alla revoca parziale delle Ordinanze del divieto di pesca della Provincia di Avellino prot. N. 34583 del 24/05/2011 e prot. N. 40434 del 17/06/2011, ripristinando di conseguenza le gare di pesca sportiva nelle acque dei fiumi Calore Irpino, limitatamente al tratto compreso tra i Comuni di Nusco e Taurasi, e Sabato per il solo tratto fluviale compreso tra i Comuni di San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole;

VISTO l'art. 3 della L.R. 9 novembre 2015, n. 14, che ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni di agricoltura, caccia e pesca in precedenza esercitate dalle Province;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

- 1. di revocare parzialmente, tenuto conto che le competenze in materia di pesca sono state trasferite dalle Province alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, le

Ordinanze della Provincia di Avellino di divieto della pesca nei fiumi Calore Irpino e Sabato n. 34583 del 24/05/2011 e n. 40434 del 17/06/2011;

2. di stabilire che la revoca ha effetto limitatamente al tratto del fiume Calore Irpino compreso tra i Comuni di Nusco e Taurasi ed al tratto del fiume Sabato compreso tra i Comuni di San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole, per il solo svolgimento di gare di pesca sportiva;
3. di ripristinare, di conseguenza, la funzionalità dei suindicati tratti di fiume ai soli fini dello svolgimento delle gare di pesca sportiva, autorizzate ai sensi delle vigenti norme ed in particolare delle disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano lo svolgimento di gare sportive;
4. di disporre che nello svolgimento delle gare di pesca sportiva è vietato il prelievo della fauna ittica selvatica e gli esemplari eventualmente catturati dovranno essere reimmessi in acqua, fatta eccezione per le gare che prevedono l'immissione preventiva dei salmonidi. In questi casi, il pescato potrà essere trattenuto, purché i ripopolamenti in occasione della gara vengano effettuati con materiale di allevamento certificato dal punto di vista sanitario, ma si obbliga il soggetto organizzatore della gara autorizzata ad effettuare rigidi controlli sulla natura del pescato, verificando il rigido rispetto della presente disposizione e che nessun esemplare selvatico sia trattenuto;
5. di stabilire l'obbligo a carico del soggetto organizzatore di applicare l'apposito protocollo di contrasto al covid - 19 adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, che contiene norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate
6. di inviare il presente provvedimento a:
 - Dipartimento di prevenzione ASL Avellino Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
 - Sindaci dei Comuni di San Michele di Serino, Cesinali, Nusco, Mirabella Eclano, Castelfranci, Cassano Irpino, Montemarano, Taurasi, Santo Stefano del Sole;
 - IZSM;
 - ARPAC;
 - Unità operativa dirigenziale Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Regione Campania;
 - ARPAC Dipartimento di Avellino;
 - FIPSAS;
 - SOS Natura.
7. di inviare telematicamente il presente decreto al BURC trattandosi di un atto di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;
8. di inviare alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
9. di inviare alla UOD 500710 STP di Avellino,
10. di assolvere agli obblighi di pubblicazione in “Casa di vetro” ai sensi della LR n. 23 del 28/07/2017;
11. di inviare all'Assessore al ramo.